

Codice A1403A

D.D. 10 marzo 2016, n. 137

EREMO DI MIAZZINA SPA: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di implementazione di nuova attivita' specialistica in regime ambulatoriale di chirurgia vascolare e chirurgia estetica presso la sede di Via Sen. Francesco Albertini n. 21 a Gravellona Toce (VB) denominata "Istituto Raffaele Garofalo".

Il legale rappresentante della Società “EREMO DI MIAZZINA SPA”, con istanza del 15 ottobre 2015, protocollata in arrivo il 28 ottobre 2015 con il n. 20337/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’implementazione di nuova attività specialistica in regime ambulatoriale di chirurgia vascolare e chirurgia estetica presso la sede di Via Sen. Francesco Albertini n. 21 a Gravellona Toce (VB) denominata “Istituto Raffaele Garofalo”.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 24183/A1403A del 29 dicembre 2015 ha trasmesso l’istanza all’ASL VCO, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL VCO nella nota prot. 4292 del 25 gennaio 2016 ha espresso nulla osta all’implementazione richiesta precisando che “poiché trattasi di attività svolta esclusivamente in regime privatistico e con l’impegno formalmente espresso da parte della Società richiedente di non presentare richiesta di accreditamento, esula dalla programmazione delle attività propria dell’ASL, tra l’altro una di queste, chirurgia estetica, oggetto dell’istanza di autorizzazione non è compresa nei livelli essenziali di assistenza.....”

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e l’ASL VCO ha fatto pervenire un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che nell’istanza è contenuta la dichiarazione del legale rappresentante di impegno allo svolgimento dell’attività esclusivamente in forma privatistica senza richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “EREMO DI MIAZZINA SPA”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “EREMO DI MIAZZINA SPA” per la sede di Via Sen. Francesco Albertini n. 21 a Gravellona Toce (VB) denominata “Istituto Raffaele Garofalo”, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela Zandona’